

LINEE GUIDA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI PATROCINIO LEGALE.

Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Linee Guida indicano, vista l’esclusione dalla applicazione del codice degli appalti di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità:

- le modalità ed i criteri per il conferimento da parte dell’Amministrazione Provinciale degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all’Amministrazione;
- le principali condizioni giuridiche ed economiche dell’incarico.

2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall’Amministrazione Provinciale in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale (negoziazioni, conciliazioni, mediazioni), sia innanzi a tutte le autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio anche esecutivi e di ottemperanza.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DELLA PROVINCIA

1. È istituito un nuovo elenco dei professionisti Avvocati, singoli o associati, ovvero società di professionisti, disponibili ed idonei ad ottenere l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale di cui all’art. 1.

2. L’elenco potrà essere suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per materia del contenzioso:

1. Contenzioso amministrativo
2. Diritto civile
3. Infortunistica - risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c.
4. Contenzioso penale
5. Contenzioso tributario
6. Diritto dell’Ambiente
7. Contenzioso di lavoro e assimilabile per materia e/o per rito (es. opposizioni ad ordinanze ingiunzione per sanzioni amministrative ex art. 22 Legge 689/81), con particolare riferimento al pubblico impiego.
8. Privacy e trattamento dei dati personali.

Il richiedente dovrà avere comprovata professionalità ed esperienza nella/e materia/e per cui chiede l'iscrizione e potrà indicare per la sezione Diritto Civile il possesso di eventuale specializzazione in Recupero Crediti e per la sezione Diritto Amministrativo il possesso di eventuale specializzazione in Appalti e Contratti Pubblici e Procedure Espropriative.

3. L'inserimento nell'Elenco avviene su richiesta del professionista da presentarsi secondo le modalità indicate all'art. 4, a seguito di Avviso reso pubblico nelle forme ritenute più idonee in ragione della natura dell'Avviso stesso (Pubblicazione sull'albo pretorio e sul sito internet istituzionale, comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti ecc.).

4. I nominativi dei richiedenti idonei sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico; l'inserimento nello stesso non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.

5. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo successivo, l'inserimento nell'Elenco è condizione necessaria per l'affidamento degli "incarichi", ed è subordinato all'esito positivo dell'esame della completezza della domanda presentata, ed all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale previsti dalla legge (in particolare all'art. 80 del D.lgs. 50/2016).

6. In considerazione della rilevanza degli interessi pubblici in questione e della delicatezza del servizio in oggetto, l'inserimento nell'elenco costituirà un punto di riferimento non esaustivo, né vincolante ai fini dell'affidamento dei patrocini, restando comunque l'Amministrazione libera di rivolgersi di volta in volta a legale non compreso nell'Elenco.

7. Qualora venga impugnata una sentenza favorevole alla Provincia o la Provincia impugni una sentenza a sé sfavorevole, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti salvo che non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori.

8. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

9. L'Elenco, formato e tenuto dal Dirigente dell'Ufficio Legale ha validità di anni quattro a decorrere dalla sua approvazione con determina dirigenziale. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, previo esame delle nuove istanze pervenute.

Art. 3 - REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

1. Possono essere inseriti nell'Elenco gli Avvocati regolarmente iscritti al relativo Albo professionale, in qualsiasi circoscrizione del territorio italiano, da almeno 2 (due) anni, che si trovino nelle condizioni generali previste dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Non possono essere inseriti nell'Elenco coloro che abbiano in corso al momento dell'iscrizione, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, lite pendente nei confronti della Provincia di Asti.

ART. 4 - MODALITA' DI INSERIMENTO NELL'ELENCO

1. Il professionista interessato ad essere inserito nell'Elenco dovrà presentare apposita domanda nei termini e secondo le modalità specificati nel relativo Avviso pubblico approvato dal Dirigente del Servizio Legale.
2. La domanda dovrà contenere le informazioni relative ai dati personali e professionali ed inoltre le dichiarazioni attestanti la capacità di contrattare con l'Amministrazione.
3. Alla domanda dovrà essere allegato *curriculum* professionale.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione si dovranno riferire a ciascun componente.

Art. 5 - TENUTA DELL'ELENCO

1. La formazione e la tenuta dell'Elenco sono demandati al Dirigente dell'Ufficio Legale che cura tutti i procedimenti amministrativi connessi alla gestione dell'Elenco ed adotta i relativi provvedimenti.
2. A seguito della pubblicazione dell'Avviso, il Dirigente di detto Ufficio, terminata l'istruttoria delle domande pervenute, approva l'Elenco con apposito provvedimento.
3. I professionisti inseriti nell'elenco sono tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati relativi al proprio *curriculum professionale*, ivi compresa l'eventuale assunzione di incarichi avverso la Provincia di Asti.

Art. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

1. Il Dirigente competente per materia - cui spetta ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Provinciale la rappresentanza in giudizio dell'Ente, salvo diverso provvedimento del Presidente – con propria determinazione stabilisce di promuovere, resistere e rinunciare alle liti, di conciliare, di transigere e di costituirsi in giudizio e richiede al Dirigente dell'Ufficio Legale di procedere, ai sensi delle presenti linee guida, alla scelta degli Avvocati da interpellare.

Il Dirigente competente per materia, sulla base dei nominativi indicati dal Dirigente dell'Ufficio Legale, procede alla nomina dell'Avvocato cui intende affidare l'incarico di patrocinio e domanda

all'Ufficio Legale l'assunzione del necessario impegno di spesa ed il perfezionamento dell'incarico con la sottoscrizione di apposito foglio condizioni.

2. Il Dirigente competente potrà procedere a conferimenti diretti, previa adeguata motivazione nell'atto di affidamento o nella determina a contrarre qualora ciò sia ritenuto necessario in relazione all'urgenza di procedere o nei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi espletati precedentemente.

Ai Professionisti verranno richiesti preventivi che dovranno essere compilati facendo riferimento ai valori medi tabellari dello scaglione di riferimento di cui al Decreto Ministeriale in vigore al momento dell'approvazione del presente atto. Ai professionisti interpellati sarà richiesto di indicare il ribasso percentuale applicato su detti parametri. Nei preventivi dovrà essere altresì già indicata l'eventuale necessità di domiciliazione e la quantificazione di diritti ed onorari di domiciliazione che verranno anticipati dal legale incaricato e successivamente esposti nella fattura da inviarsi all'Ente nei limiti di quanto previsto nel preventivo.

3. La scelta degli Avvocati da interpellare, di norma da tre a cinque, sarà effettuata procedendo all'individuazione dei Professionisti nell'ambito di quelli iscritti nell'elenco e con i seguenti criteri:

- materia sulla quale verte l'incarico da affidare;
- specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico (anche tramite valutazione circa il possesso di pregresse documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento), valutata in relazione all'importanza del giudizio;
- foro di competenza della causa;
- principio di Rotazione degli iscritti all'Elenco con il limite massimo di non più di cinque incarichi all'anno;
- incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie.

4. La selezione del legale incaricato tra quelli interpellati sarà rimesso alla valutazione del dirigente competente per materia che terrà conto in ordine di importanza:

- dell'importo offerto;
- pregresse, analoghe e documentate esperienze;
- modalità di esenzione proposte.

5. Di norma non possono essere affidati incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato in ordine a tale esigenza e sarà considerato quale unico ai fini del compenso.

6. Nel caso in cui l'Ente abbia stipulato Polizza per la Responsabilità civile verso terzi (patrimonio e danni) e/o Polizza per la Tutela Legale, in forze delle quali le spese degli incarichi legali e peritali conferiti dalla Provincia siano oggetto di apposita garanzia, per il conferimento degli incarichi non si applicano le presenti linee guida ma le disposizioni previste dalle condizioni di polizza.

Art. 7 – COMPENSO

1. Nelle ipotesi in cui, per le ragioni di cui sopra, l'Amministrazione proceda a conferimenti diretti, il compenso sarà determinato sulla base della normativa vigente previo accordo con il Professionista.
2. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione proceda alla consultazione di più professionisti, il compenso riconosciuto al professionista nominato sarà quello indicato nel preventivo dallo stesso trasmesso.
3. In nessun caso il compenso potrà essere superiore ai Parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense come indicato all'articolo precedente.
4. Le parcelle saranno liquidate previa verifica della regolarità contributiva in capo al Professionista.
5. I professionisti incaricati sono tenuti all'osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 8 - CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI PATROCINIO

1. Le principali condizioni di incarico sono riportate nel foglio condizioni che il professionista dovrà sottoscrivere all'atto dell'incarico secondo lo schema tipo allegato alle presenti linee guida **(All. A)**.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Provincia, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico forense.

2. Il contratto dovrà prevedere, in particolare, quanto segue:
 - L'indicazione del giudizio per il quale è conferito l'incarico con l'individuazione del valore della causa;
 - Il corrispettivo del contratto determinato ai sensi dell'art. 7.
 - obbligo di osservanza, per quanto compatibile, del Codice di comportamento approvato dalla Provincia di Asti con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 23.11.2014,

pubblicato sul sito della Provincia, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del citato codice.

3. Nel contratto saranno inoltre previste le seguenti condizioni relative al corrispettivo da liquidare al professionista:

- qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto previsto contrattualmente; in questo caso, l'avvocato incaricato dovrà curare l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata. Verranno comunque riconosciuti al legale gli oneri di precetto e le eventuali spese legali liquidate in sede di esecuzione qualora recuperate dall'Ente. Le spese vive necessarie all'esecuzione restano a carico dell'Ente (es. spese di rilascio formula esecutiva; notifica del precetto, contributo unificato).

Se i compensi liquidati in giudizio saranno superiori a quelli pattuiti (somma comprensiva di spese di domiciliamento, IVA e di CPA al lordo della ritenuta d'acconto) la parte eccedente sarà di spettanza del professionista una volta recuperata nell'interesse dell'Ente.

- Per qualunque ragione il patrocinio legale in questione non venisse svolto fino al termine del giudizio, il compenso professionale dovuto verrà ridotto e limitato all'attività effettivamente svolta, che dovrà essere dettagliata in parcella. Il compenso verrà quantificato applicando la percentuale di ribasso offerta in sede di preventivo all'importo dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense previsti per ciascuna fase del giudizio.

Al Professionista saranno rimborsate, o anticipate su richiesta, le eventuali spese sostenute per:

- eventuale pagamento contributo unificato, notificazione e registrazione sentenza, e comunque ogni spesa necessaria per legge ai fini del presente patrocinio legale.

Si precisa che gli eventuali incarichi di consulenza tecnica saranno affidati e liquidati dall'Ente, eventualmente d'intesa con il legale incaricato anche ai fini della esatta individuazione della professionalità occorrente

La Provincia di Asti non è tenuta a rimborsare tali spese qualora siano state direttamente rimborsate al professionista dalla controparte tenuta.

- Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

- La Provincia di Asti, qualora richiesto dal Professionista, si impegna a corrispondergli un acconto sul compenso pattuito, di norma non superiore al 30% dello stesso, che verrà restituito alla Provincia di Asti nel caso in cui il compenso fosse posto a carico e pagato dalla controparte soccombente.

- Termini e condizioni di pagamento del corrispettivo, e durata dell'incarico.

Art. 9 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Sono cause di cancellazione dall'elenco, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, oltre il venir meno dei requisiti per l'iscrizione, anche:

- la rinuncia o interruzione ingiustificata all'incarico di patrocinio legale affidato;
- l'inadempimento totale o parziale del mandato di patrocinio legale ricevuto;
- altre gravi inadempienze, anche di natura deontologica.

Art. 10 - PUBBLICITA'

Ad avvenuta approvazione, il nuovo elenco verrà pubblicato all'Albo Pretorio telematico dell'Ente per quindici giorni consecutivi nonché sul sito istituzionale della Provincia di Asti nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Art. 11 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Linee Guida si rinvia alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.

ALLEGATO A: modello foglio condizioni per l'affidamento degli incarichi ai professionisti